



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE PER IL RINNOVO A TEMPO INDETERMINATO DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E IL MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA DEL 9 MAGGIO 1997, FATTO A SKOPJE IL 3 FEBBRAIO E IL 23 AGOSTO 2017

Art. 4

Clausole finanziarie

Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Versione in vigore dal 18 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 64
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-64-2021/art-4-clausole-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

